

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Direzione Generale Istruzione Elementare

Visto il D.M. 28.6.1991, con il quale sono state stabilite le lingue straniere oggetto d'insegnamento nella scuola elementare;

Visto il Decreto Leg.vo 16/4/1994 n. 297, ed in particolare la Parte III, Titolo I, Capo II, che detta disposizioni per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;

Visti gli art. 400, commi 3 e seguenti e art. 404, commi 6 e seguenti del Decreto Leg.vo 16/4/1994, n. 297 con cui sono dettate disposizioni specifiche per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare;

Visto il D.P.R. 9.5.94 n. 487, che ha dettato norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

Viste le disposizioni vigenti in materia di composizione e nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami riservati al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado;

Ritenuta la necessità, in applicazione delle disposizioni di cui al citato Decreto Legislativo n. 297/94, di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli aspiranti alla nomina nelle commissioni giudicatrici del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare in qualità di membri esperti di lingue straniere e di stabilire i criteri per la nomina nelle citate commissioni giudicatrici dei membri in questione;

Visto il parere n. 1496/93, espresso in data 12.1.1994 dalla Sez. II del Consiglio di Stato;

Visto il parere espresso dal C.N.P.I. nella seduta del 29.9.1994;

DECRETA

ART.1 – REQUISITI

A) PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE SCUOLA ELEMENTARE

1 – Il personale direttivo e docente della scuola elementare che aspira ad essere nominato nelle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, in qualità di membro esperto di lingue straniere, per l'esame dei candidati che hanno chiesto di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera, in aggiunta ai requisiti di carattere generale previsti dalle disposizioni vigenti per la nomina nelle commissioni esaminatrici sopracitate, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- 1) Laurea in lingue e letterature straniere conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere di cui al D.M. 26/6/91 (francese, inglese, spagnolo, tedesco).
- 2) Effettiva prestazione di attività di direzione o di docenza presso scuole italiane all'estero con nomina dell'amministrazione del Ministero Affari Esteri congiunta alla dichiarazione di conoscenza di una delle lingue straniere previste dal citato D.M. 28/6/91 e

effettiva attività d'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, rispettivamente per il personale direttivo e per il personale docente.

B) DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA

2 – Il personale docente di scuola secondaria che aspira ad essere nominato nelle commissioni di cui al primo comma in qualità di membro aggregato, limitatamente al periodo necessario per lo svolgimento e la valutazione delle prove di lingua straniera, deve essere titolare dell'insegnamento di una delle lingue straniere di cui al D.M.28/6/91 (francese, inglese, spagnolo, tedesco) e deve essere in possesso dei requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti per la nomina nelle commissioni esaminatrici dei concorsi riservati al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.

ART.2 – DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

1 – I direttori didattici, i docenti di scuola elementare e quelli di scuola secondaria in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art.1, che intendano essere nominati nelle commissioni giudicatrici del concorso magistrale in qualità di esperti di lingue straniere, devono indirizzare apposita domanda al Provveditore agli Studi della provincia prescelta, dichiarando espressamente il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in qualità di esperti di lingue straniere.

2 – La domanda va prodotta entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3 – Le domande possono essere prodotte per non più di due province del medesimo ambito regionale.

4 – Nella domanda gli interessati dovranno specificare se intendono o meno rinunciare all'esonero dall'insegnamento.

ART.3 – ADEMPIMENTI DEI PROVVEDITORI

1 – Ricevute le domande degli aspiranti alla nomina in qualità di esperti di lingue straniere, i competenti Provveditori agli Studi, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti, compileranno elenchi distinti per lingua straniera e per categorie di personale, nei quali saranno iscritti, rispettivamente, i direttori didattici, i docenti di scuola elementare e i docenti di scuola secondaria che ne hanno fatto richiesta.

2 – Per ciascuna categoria di personale sono, inoltre, compilati elenchi distinti a seconda che si tratti di personale collocato a riposo che alla data di pubblicazione del bando non abbia superato il settantesimo anno di età e sia fornito dei requisiti prescritti dall'art.9, comma 4, D.P.R. n.487/94 ovvero di personale che abbia rinunciato all'esonero dagli obblighi di servizio ovvero di personale che non abbia rinunciato a tale esonero.

3 – Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sarà accordata priorità nella nomina al personale direttivo e docente iscritto negli elenchi dei collocati in quiescenza ovvero di coloro che abbiano rinunciato all'esonero dai normali obblighi di servizio, rispetto agli iscritti negli elenchi di coloro che non abbiano invece rinunciato a tale esonero.

4 – Sarà altresì accordata priorità nella nomina, nell'ambito delle nomine dei membri aggregati di scuola secondaria, al personale docente della scuola secondaria che abbia attestato la maturazione di precedenti esperienze nel campo della formazione linguistica dei docenti di scuola elementare o di altri ordini.

ART.4 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI

1 – Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare sono formate dai competenti Uffici Scolastici sulla base delle apposite disposizioni a carattere generale vigenti in materia di composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi del personale docente di ogni ordine e grado di scuola e sulla base delle disposizioni specifiche contenute nel presente decreto.

2 – La formazione delle commissioni dovrà essere effettuata in maniera da assicurare la presenza in ciascuna commissione del presidente o di un membro esperti di lingue straniere, in possesso dei requisiti previsti dal precedente art.1, scelti tra il personale direttivo e docente di scuola elementare iscritto nei rispettivi elenchi provinciali formati a cura dei competenti uffici scolastici.

3 – La nomina in commissione di tali esperti di lingua straniera sarà operata in maniera da assicurare, in linea tendenziale, la presenza di un numero complessivo di esperti correlato al numero delle domande prodotte dai candidati per ciascuna lingua straniera.

4 – La scelta del personale sopracitato sarà operata mediante sorteggio, seguendo i criteri di priorità nella nomina previsti dal precedente art.3.

5 – Solo successivamente alla valutazione della prova scritta ed alla pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale, le singole commissioni saranno integrate, ove necessario, con la nomina di uno o più membri aggregati, esperti di lingue straniere, scelti tra il personale docente di scuola elementare iscritto negli apposti elenchi provinciali, in relazione alle effettive esigenze.

6 – Qualora non sia possibile nominare nelle commissioni esaminatrici membri effettivi o aggregati esperti di lingua straniera tratti dagli elenchi del personale direttivo e docente di scuola elementare dovranno essere nominati nelle commissioni stesse membri aggregati scelti tra il personale

docente di scuola secondaria titolare degli insegnamenti di una delle lingue straniere di cui al citato D.L. 28/6/91, i quali, avendone fatta espressa richiesta ed essendo in possesso dei prescritti requisiti, siano stati iscritti negli apposti elenchi provinciali.

7 – Le nomine dei membri aggregati esperti di lingua straniera nelle commissioni esaminatrici sarà operata in base alle effettive esigenze operative connesse al numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale che abbiano chiesto di sostenere anche la prova facoltativa, suddivisi per lingua straniera, secondo un piano generale di distribuzione numerica dei candidati stessi in misura maggiormente possibile paritetica tra tutte le commissioni costituite.

8 – I membri aggregati per lo svolgimento delle prove facoltative di lingua straniera sono nominati ed esercitano le proprie funzioni solo per il periodo necessario allo svolgimento e valutazione delle prove stesse.

9 – Anche per i membri aggregati si applicano i criteri di priorità nella nomina previsti dal citato art. 3.

10 – In caso di esaurimento anticipato o mancanza assoluta degli elenchi degli esperti da nominare in commissione, il Provveditore agli Studi procede direttamente alla nomina di membri aggregati esperti di lingua straniera, affidando apposito incarico anche a persone estranee all'Amministrazione, che abbiano prodotto domanda, ritenute idonee in base ai titoli culturali e professionali posseduti e certificati, fornite degli altri requisiti generali richiesti per la nomina a membri di commissioni, ivi compreso il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 5 – ESONERI E COMPENSI

1 – Ai membri nominati in commissione in qualità di esperti di lingua straniera, qualora abbiano rinunciato all'esonero dai normali obblighi di servizio, spettano i compensi previsti dall'art. 404, comma 15 del Decreto Leg.vo n.297/94, con le riduzioni previste dal comma 16 del medesimo art.404, nel caso di ritardi, dimissioni o decadenza ivi previste.

2 – Nei confronti dei membri esperti di lingua straniera nominati componenti aggregati, i compensi sono liquidati in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti, sempre a condizione che abbiano rinunciato all'esonero dal servizio.

3 – Nessun compenso è dovuto al personale in attività di servizio che non rinunci all'esonero.

4 – Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art.3, legge 14.1.94 n.20.

Roma, 19 ottobre 1994

Il Ministro